



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tivoli

*Il Procuratore della Repubblica*

## Decreto n. 19/2019 Nuovi criteri di assegnazione per i reati del Gruppo UNO

Rilevato che nel corso delle riunioni tenute per la predisposizione del progetto organizzativo 2020-2022 è emersa l'opportunità di modificare i criteri di assegnazione per i reati attribuiti al Gruppo di Lavoro Uno, *reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori, con riferimento:*

- alla previsione di un turno settimanale di assegnazione per i soli reati del Gruppo Uno (esclusi quelli per precedente) in modo tale da garantire che i Magistrati del Gruppo possano meglio organizzare il proprio lavoro anche per gli adempimenti di quanto previsto dalle modifiche introdotte dalla l. n. 69/2019 cd Codice rosso);
- all'individuazione del precedente, ai fini dell'assegnazione allo stesso magistrato, anche con riferimento ai procedimenti definiti (anche con sentenza irrevocabile) e per ogni reato attribuito al Gruppo Uno e per tipologia di registro, al fine di assicurare la trattazione da parte dello stesso magistrato vicende comunque collegate, connesse o in cui è opportuna l'unitarietà di valutazione anche attraverso il patrimonio conoscitivo dei procedimenti già iscritti;
- a meglio specificare le assegnazioni per precedente per le notizie di reato per calunnia, false informazioni al PM e falsa testimonianza conseguente a querela o denuncia che va assegnata al medesimo magistrato della notizia di reato denunciata come calunniosa o che ha proceduto, anche se definita con archiviazione o sentenza irrevocabile.

Sentiti i Sostituti Procuratori della Repubblica;

P.Q.M.

**Dispone la modifica dei vigenti criteri organizzativi nei seguenti punti:**

**A) Al paragrafo 19.2 *L'assegnazione ordinaria (predeterminata e automatica)* è apportata la lett. a) è sostituita dalla seguente<sup>1</sup>:**

<sup>1</sup> Per comodità si riporta la prima parte del par. 19.2.

***19.2. L'assegnazione ordinaria (predeterminata e automatica)***

Ai fini del trasparente e impersonale esercizio dell'azione penale si ritiene di dover seguire il principio dell'assegnazione dei procedimenti con meccanismi di natura automatica e predeterminata tramite il programma informatico SICP.

L'assegnazione dei procedimenti avviene, pertanto, in via predeterminata e automatica, in via informatica:

a) per i reati di competenza dei Gruppi.

**Per i Magistrati del Gruppo Uno le assegnazioni dei reati del Gruppo avvengono, in modo da garantire la pari distribuzione:**

- **da un lato per i reati per i quali è stata creata la materia *Violenza di genere* (reati di cui alla l. n. 69/2019; cfr. par. 21-bis);**

- **dall'altro per i restanti reati del Gruppo Uno.**

b) per i reati di competenza della Sezione Definizione Affari Semplici;

c) per i reati che non rientrano nelle lett. a) e b), c.d. materia generica.

Sempre in via predeterminata avviene l'assegnazione al Procuratore della Repubblica sulla base della specifica individuazione dei reati a lui assegnati..."

Via Antonio del Re n. 24, 00019 Tivoli RM

Tel. 0774/414255 PEC [segreteria.procuratore.procura.tivoli@giustiziacert.it](mailto:segreteria.procuratore.procura.tivoli@giustiziacert.it)



a) per i reati di competenza dei Gruppi.

**Per i Magistrati del Gruppo Uno** le assegnazioni dei reati del Gruppo avvengano, in modo da garantire la pari distribuzione:

- da un lato per i reati per i quali è stata creata la materia *Violenza di genere* (reati di cui alla l. n. 69/2019; cfr. par. 21-bis);
- dall'altro per i restanti reati del Gruppo Uno.

**Per i soli reati materia *Violenza di genere* (reati di cui alla l. n. 69/2019; cfr. par. 21-bis), al fine di garantire l'immediato esame del fascicolo, l'assegnazione avviene in modo automatico e predeterminato attraverso il turno settimanale predisposto dal dott. Andrea Calice, comunicato alla Segreteria del Procuratore, Ai Magistrati del Gruppo Uno e al Responsabile dell'Ufficio Primi Atti. Prevale, in ogni caso, l'assegnazione per precedente di cui al par. 19.4.1.**

B) il par. **19.4.1. Criteri generali** è sostituito integralmente dal seguente<sup>2</sup>:

#### **19.4.1. Criteri generali. Assegnazione dei reati del Gruppo Uno**

Va regolata l'assegnazione dal procedimento da iscrivere con precedente nonché la riunione tra procedimenti pendenti al fine di assicurare la continuità di trattazione da parte dello stesso Magistrato (e anche dal Magistrato che lo ha sostituito, essendo subentrato nel ruolo) per evidenti ragioni di celerità e di uniformità di valutazione sulle determinazioni da assumere nell'esercizio o meno dell'azione penale.

**I presupposti dell'assegnazione o riunione per precedente** vanno individuati sulla base di criteri predeterminati indicati anche dal codice di rito:

- connessione *ex* art. 12 c.p.p.;

---

<sup>2</sup> Per comodità si riporta il testo previgente:

#### **19.4. Criteri di assegnazione (predeterminati e automatici) nel caso di precedenti, riunioni, separazioni**

Criteri specifici devono essere adottati in casi particolari.

##### **19.4.1. Criteri generali**

Va regolata l'assegnazione dal procedimento da iscrivere con altro pendente nonché la riunione tra procedimenti pendenti al fine di assicurare la continuità di trattazione da parte dello stesso Magistrato per evidenti ragioni di celerità e di uniformità di valutazione sulle determinazioni da assumere nell'esercizio o meno dell'azione penale.

**I presupposti dell'assegnazione o riunione per precedente** vanno individuati sulla base di criteri predeterminati indicati anche dal codice di rito:

- connessione *ex* art. 12 c.p.p.;
- collegamento *ex* art. 371, comma 2 lett. b) e c), c.p.p.

Per ragioni di predeterminazione vanno individuati con chiarezza i criteri sulla base dei quali individuare il procedimento pendente ai fini ora indicati. Devono ritenersi pendenti i procedimenti:

a) iscritti al mod. 21 per i quali:

- 1) non sia stata richiesta l'archiviazione;
  - 2) non sia stata esercitata l'azione penale;
  - 3) ovvero, trattandosi di reati "a citazione diretta", non sia stata richiesta la fissazione dell'udienza dibattimentale;
- Deroga ai criteri ora indicati

Per i soli reati di cui agli articoli 388, co. 2, 570, 570-bis 572, 612-bis, c.p. (tutti attribuiti al Gruppo Uno) si ritiene "pendente" il procedimento e si procede all'assegnazione per precedente:

- o anche dopo l'archiviazione richiesta o disposta dal Gip;
- o nonché fino a che, per il precedente, non sia intervenuta sentenza di primo grado (lettura del dispositivo).

La scelta è determinata dalla tipologia di reati in questione per i quali sono presentate nel tempo, spesso, plurime denunce-querelle con la necessità di rendere unitaria la valutazione, anche dopo l'archiviazione nonché (dopo l'esercizio dell'azione penale) ai fini dell'eventuale contestazione suppletiva;

- b) iscritti al mod. 21-bis, per i quali non sia avanzata richiesta di archiviazione ovvero non sia stata richiesta di fissazione di data dell'udienza dibattimentale;
- c) iscritti al mod. 44 per i quali non sia stata avanzata richiesta di archiviazione;
- d) iscritti al mod. 45 non ancora (auto)archiviati, annotati nel medesimo registro;
- e) iscritti a mod. 46, non ancora archiviati *ex* art. 5 Reg. es. c.p.p., annotati nel medesimo Registro.



- collegamento *ex art.* 371, comma 2 lett. b) e c), c.p.p.

### *L'individuazione del precedente in generale*

Per ragioni di predeterminazione vanno individuati i criteri sulla base dei quali individuare il *precedente*, che, in linea generale, si individua nel procedimento pendente. **Devono ritenersi pendenti i procedimenti:**

- a) **iscritti al mod. 21 per i quali:**
  - 1) non sia stata richiesta l'archiviazione;
  - 2) non sia stata esercitata l'azione penale;
  - 3) ovvero, trattandosi di reati "a citazione diretta", non sia stata richiesta la fissazione dell'udienza dibattimentale;
- b) **iscritti al mod. 21-bis**, per i quali non sia avanzata richiesta di archiviazione ovvero non sia stata richiesta di fissazione di data dell'udienza dibattimentale;
- c) **iscritti al mod. 44** per i quali non sia stata avanzata richiesta di archiviazione;
- d) **iscritti al mod. 45** non ancora (auto)archiviati, annotati nel medesimo registro
- e) **iscritti a mod. 46**, non ancora archiviati *ex art.* 5 Reg. es. c.p.p., annotati nel medesimo Registro.

### *Il precedente per notizie di reato per calunnia (art. 368 c.p.), false informazioni al PM (art. 371-bis c.p.), falsa testimonianza (art. 372 c.p.)*

In ogni caso si intende connessa la notizia di reato per calunnia, false informazioni al PM e falsa testimonianza conseguente a querela o denuncia che va assegnata al medesimo magistrato della notizia di reato denunciata come calunniosa o che ha proceduto, anche se definita con archiviazione o sentenza irrevocabile.

### *Il precedente per i reati (e i procedimenti) del Gruppo Uno*

Per i reati (e i fatti) del Gruppo Uno il precedente va individuato tenendo conto della particolare natura di questi reati (violenza di genere) per i quali sono presentate nel tempo, spesso, plurime denunce-querelle con la necessità di rendere unitaria la valutazione, anche dopo l'archiviazione o la definizione in primo grado per la conoscenza del caso e per consentire, ove possibile, l'utilizzo dei diversi istituti (eventuale contestazione suppletiva nel corso del dibattimento; richiesta di aggravamento della misura prima della trasmissione degli atti al giudice d'appello, ecc.).

Va sottolineato che il magistrato assegnatario di un procedimento penale del gruppo Uno deve avere una visione completa di una serie di vicende che potrebbero dar vita a dinamiche drammatiche che solo un'analisi globale ed esaustiva dei fatti può arginare. Quindi anche una semplice C.N.R. iscritta a modello 45, può in un contesto complessivo e dettagliato di una determinata situazione (in cui già sono iscritti vari procedimenti penali per reati appartenenti al gruppo 1, come ad esempio la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento; l'inosservanza del provvedimento del giudice per l'affido dei figli; la sottrazione di un minore; atti persecutori) assumere una valenza di rilievo, che invece non avrebbe se considerata singolarmente.

Pertanto, per i soli reati del Gruppo Uno<sup>3</sup> si ritiene "pendente" il procedimento e si procede all'assegnazione per precedente (mod. 21, mod. 44, mod. 45):

- anche dopo l'archiviazione richiesta o disposta dal Gip (mod. 21 e 44);
- anche dopo l'autoarchiviazione (mod. 45)
- anche se sia intervenuta sentenza definitiva (mod. 21)<sup>4</sup>.

**In concreto, questi i criteri, con riferimento alle diverse fasi in cui possono trovare i procedimenti<sup>5</sup>:**

<sup>3</sup> Nel testo previgente il riferimento era solo "ai reati di cui agli articoli 388, co. 2, 570, 570-bis 572, 612-bis, c.p. (tutti attribuiti al Gruppo Uno)".

<sup>4</sup> Nel testo previgente il riferimento era alla "sentenza di primo grado (lettura del dispositivo)".



- Precedente per iscrizione;
- Precedente in fase interlocutoria (Rich. udienza; Rich. R.G.; Rich. G.I.);
- Precedente in fase dibattimentale di primo grado;
- Precedente con sentenza definitività della sentenza;
- Precedente con richiesta archiviazione;
- Precedente con decreto archiviazione.

Nel caso in cui 2 o più precedenti si trovino nella stessa fase (es. in dibattimento, oppure in indagine) opera il principio del più risalente.

L'unicità di trattazione dei procedimenti del Gruppo Uno è assicurata, oltre al criterio de precedente, dagli ulteriori criteri generali previsti oltre:

- nel caso in cui ci sia una denuncia da parte dell'indagato/imputato per calunnia (reato appartenente al gruppo dei generici) nei confronti della parte offesa di un reato appartenente al gruppo Uno; va comunque assegnato al precedente collegato a prescindere dalla fase del procedimento;
- nel caso da ritenersi di connessione o collegamento in cui ci sia un indagato/imputato per reati appartenenti al gruppo Uno con diverse parti offese ( caso in cui tizio è stato indagato/imputato per atti persecutori nei confronti della ex moglie ed è nuovamente stato denunciato per lo stesso tipo di reato dall'attuale compagna; oppure il caso in cui tizio è indagato/imputato per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori ed è denunciato dalla compagna per atti persecutori).

**Il presente provvedimento:**

- a) **entra immediatamente in vigore, ai sensi dell'art. 8, co. 1 e 2, della Circolare sull'organizzazione delle Procure, e diviene efficace per le notizie di reato pervenute dal 16 novembre 2020;**
- b) viene trasmesso:
  - al Consiglio Superiore della Magistratura;
  - al Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Roma;
  - al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma.
- c) è comunicato:
  - ai Magistrati;
  - alle Direttici;
  - al Responsabile dell'Ufficio Primi Atti;
  - al tecnico informatico;
  - al personale interessato.

**Il Progetto Organizzativo vigente, come modificato col presente provvedimento, viene inserito nella cartella condivisa e pubblicato sul sito web.**

Tivoli, 9 novembre 2020.

Il Procuratore della Repubblica  
(dott. Francesco Menditto)

---

<sup>5</sup> Da questo periodo si tratta di specificazioni non presenti nel testo previgente.